

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RIONE DON BOSCO PALIO DI ASTI"

Art. 1) E' costituita una associazione denominata "**RIONE DON BOSCO PALIO DI ASTI**", con sede a Asti, corso Dante n. 188, presso la Parrocchia Don Bosco.

Art. 2) L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro; ha per scopo e finalità principali la partecipazione con i propri colori e le insegne, come più avanti identificate, al Palio di Asti ed alle manifestazioni ad esso collegate.

L'Associazione si impegna a mantenere rapporti di cordialità con gli altri Rioni riconosciuti dal Consiglio del Palio di Asti; si impegna altresì alla divulgazione del Palio di Asti attraverso manifestazioni agonistiche, artistiche, culturali da esso organizzate e con la partecipazione a manifestazioni storiche e folkloristiche ovunque si svolgano e sia richiesta la partecipazione di sfilanti e sbandieratori dell'associazione stessa.

L'associazione si impegna altresì ad obbedire alle disposizioni date dal Consiglio del Palio ed al regolamento del Palio oggi in vigore ed alle successive modifiche.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3) I colori sociali sono giallo-blu e l'insegna ufficiale è la seguente: "Leone alato che sostiene ed abbraccia uno scudo con i colori giallo-blu ed all'interno del quale è rappresentata una scena di quotidianità con alcuni popolani che, attraversando un bosco, rientrano in città dopo una giornata di lavoro nei campi".

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle erogazioni liberali e dalle quote derivanti dal tesseramento annuo, nonché dai costumi e quant'altro necessario alla rievocazione storica annuale.

L'ammontare delle erogazioni e delle quote del tesseramento andrà interamente devoluto per il raggiungimento dello scopo sociale.

Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote individuali di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa andrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposte dalla legge.

Art. 5 - Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini residenti o titolari di attività lavorativa nel rione, quale delimitato dai confini della Parrocchia Don Bosco, ed anche coloro che abitano fuori i confini della Parrocchia, previa richiesta scritta, indirizzata al Rettore, di far parte dell'Associazione stessa.

Avvenuta l'accettazione da parte del Comitato Esecutivo, il richiedente diverrà socio della presente associazione previo versamento della quota per il tesseramento, il cui importo annuale verrà stabilito dal Comitato Esecutivo.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di dimissioni di cui infra.

Art. 6) Possono altresì far parte dell'associazione tutti coloro che con opere e denaro sosterranno le iniziative dell'associazione; essi saranno considerati "Soci Onorari" senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 7) La qualifica di socio implica la partecipazione attiva alla vita societaria e la assoluta osservanza del presente statuto, nonché delle varie disposizioni emanate

dagli organi sociali e l'obbligo di un comportamento corretto e leale nei confronti dell'associazione e dei suoi organi e nei confronti degli altri soci.

Art. 8) Il tesseramento avrà scadenza tassativa al 30 Settembre di ogni anno.

Art. 9) Tutti coloro che saranno riconosciuti soci a norma dell'art. 5) avranno diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare l'adesione all'associazione per tali soci comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'elezione degli organi della associazione non può essere in nessun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 bis) Ciascun candidato può contemporaneamente concorrere per la elezione alla carica di Rettore e di membro del Comitato Esecutivo; qualora ottenga la elezione a Rettore ad esso subentrerà il primo dei non eletti per la carica di membro del Comitato Esecutivo.

A parità di voti fra gli eletti alla carica di Rettore o di membro del Comitato Esecutivo, verrà eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione; in caso di ulteriore parità si terrà conto della anzianità anagrafica.

Art. 9 ter) In caso di assenza di candidature per la carica di Rettore e/o di membro del Comitato Esecutivo verranno prorogati di diritto il Rettore, il Vice-Rettore, il Segretario, il Tesoriere-Economo ed i membri del Comitato Esecutivo in carica per un periodo pari alla durata della cariche previsto dal successivo art. 14.

Art. 10) La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per trasferimento di residenza in altro rione, salvo che l'aderente non richieda formalmente di mantenere la qualità di socio della presente associazione;
- c) per espulsione motivata da inosservanza della norma di cui all'art. 7;
- d) per dimissioni.

Art. 11) L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 ottobre di ogni anno.

Nei quindici giorni successivi dovranno essere redatti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio e la relazione da parte dei revisori dei conti.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12) Gli organi societari sono:

- a)- l'Assemblea Generale dei Soci;
- b)- il Comitato Esecutivo;
- c)- il Collegio dei Probiviri.

Art. 13) L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci nominati a sensi dell'art. 5 ed ad essa spetta:

- A. Approvare modifiche allo Statuto.
- B. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- C. Eleggere il Rettore ed i membri del Comitato Esecutivo.
- D. Deliberare su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria entro giorni 90 dalla corsa del Palio per:

- A. Deliberare sulla relazione del Rettore
- B. Eleggere il Rettore ed i membri del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea generale in via ordinaria viene convocata mediante comunicazione a

mezzo manifesti da affiggersi nell'ambito territoriale del borgo e comunque all'interno ed all'esterno della sede sociale, ed in via sussidiaria a mezzo di comunicazione tramite radio locali o giornali cittadini ed invio di avvisi personali“o anche con comunicazione sul sito <www.sbandiatoridonbosco.net>.

Tra la data di convocazione e la comunicazione della convocazione deve sussistere un intervallo di tempo non inferiore a gg. 15.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata, secondo le modalità previste per l'Assemblea ordinaria, in qualsiasi momento su istanza del Rettore o del Comitato Esecutivo o di almeno 1/5 degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritti al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la precedente, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono da ritenersi valide se assunte a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto al voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare per delega un altro socio e conseguentemente potrà esprimere il proprio voto e quello del delegante.

Il voto viene espresso in modo segreto o per alzata di mano qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno.

Agli elettori vengono distribuite due schede, una per la elezione del Rettore e l'altra per la elezione dei componenti del Comitato Esecutivo.

Nelle schede verranno indicati i nomi dei candidati.

Possono essere espressi voti in numero di 1 (uno) per la elezione del Rettore e nel massimo del numero dei componenti del Comitato Esecutivo, pena l'annullamento della scheda.

Le operazioni di votazione si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

Per la elezione del Rettore: nel tempo di 30 minuti a decorrere dalla chiusura della discussione generale sugli argomenti posti all'ordine del giorno all'esame dell'Assemblea generale, con secondo appello nei successivi 5 minuti, trascorsi i quali le operazioni di voto verranno dichiarate concluse e si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione del Rettore.

Per la elezione dei membri del Comitato Esecutivo: nel tempo di 30 minuti a decorrere dalla chiusura delle operazioni di voto per la elezione del Rettore, con secondo appello nei successivi 5 minuti, trascorsi i quali le operazioni di voto verranno dichiarate concluse e si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti al Comitato Esecutivo.

Art. 14) Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.

Partecipa di diritto il Rettore eletto dall'Assemblea; i restanti membri sono eletti dall'Assemblea Generale fra coloro che hanno presentato la propria candidatura ed abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Ad esso spetta:

- a)- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- b)- far rispettare lo Statuto;
- c)- gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della vita societaria;
- d)- nominare le commissioni nell'ambito della associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e per lo svolgimento di tutte le attività connesse;
- e)- esaminare le domande di ammissione all'associazione fatte ai sensi dell'art. 5;
- f)- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;

g)- eleggere i Revisori dei Conti, composto di numero tre membri scelti tra i soci, per la redazione del bilancio annuale, nonché del bilancio preventivo.

h) approvare la relazione dei Revisori dei Conti, nonché i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dai Revisori ai sensi dell'art. 11.

e)- stabilire l'ammontare della quota annua del tesseramento.

Il Comitato Esecutivo subito dopo la propria elezione provvederà, nella stessa seduta dell'assemblea generale, ad eleggere il Vice-Rettore, il Segretario, il Tesoriere-Economo.

Il Comitato Esecutivo, il Rettore, il Vice-Rettore, il Segretario, ed il Tesoriere-Economo dureranno in carica due anni, così pure i Revisori dei Conti.

Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'associazione; è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale dei soci e del Comitato Esecutivo.

Nelle votazioni all'interno delle delibere del Comitato Esecutivo il suo voto avrà valenza doppia.

Il Vice-Rettore coadiuva il Rettore nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; diventa Rettore pro tempore sino alla data delle nuove elezioni in caso di recesso, espulsione, impedimento grave o morte del Rettore in carica.

In questi ultimi casi il Consigliere Anziano diverrà Vice-Rettore.

Il Tesoriere-Economo curerà la regolare tenuta della contabilità, mentre il Segretario curerà tutta la amministrazione formale della associazione.

La mancata partecipazione di un membro ad almeno tre sedute del Comitato Esecutivo senza giustificato motivo potrà comportare, su parere degli altri componenti del Comitato, l'esclusione dal comitato stesso e la sostituzione del membro con il socio che nelle elezioni abbia avuto il miglior consenso.

Art. 15 - Alla elezione del Comitato Esecutivo concorrono tutti coloro che alla data di convocazione dell'Assemblea generale abbiano almeno due anni consecutivi di tesseramento ed abbiano partecipato attivamente alla associazione per lo stesso periodo di due anni.

Alla carica di Rettore potrà concorrere soltanto chi ha maturato almeno 4 anni consecutivi di tesseramento in un periodo antecedente alle elezioni ed abbia partecipato attivamente all'esecutivo per un periodo di anni due.

Le candidature per la carica di Rettore e di membro del Comitato Esecutivo dovranno essere tassativamente presentate alla data del 30 del mese di settembre, coincidente con la scadenza del tesseramento.

Art. 16) Il Collegio dei Proviviri sarà composto da cinque membri scelti tra i soci, i quali eleggeranno fra di loro il Presidente, ed avrà la durata di due anni.

Esso ha funzione di controllo e di risoluzione di tutte le controversie relative alla partecipazione alla vita sociale ed al rispetto dello statuto.

Il ricorso al Collegio da parte di chi ne ha interesse deve essere presentato, a pena di decadenza, entro e non oltre giorni 30 dalla conoscenza del fatto.

Il Collegio provvederà entro giorni 15 a convocare le parti interessate onde esaminare la vertenza e dovrà decidere entro i successivi 30 giorni con pronuncia scritta nel libro dei verbali, di cui si doterà.

Tale termine non è di decadenza e potrà essere prolungato per ulteriore periodo di giorni 30 a discrezione del Collegio per ogni miglior valutazione della vertenza in corso.

La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile se non per motivi di diritto ed a tutti gli effetti costituisce arbitrato irrituale fra le parti.

Art. 17) Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla

legge.

Le modifiche approvate dalla Assemblea generale del 16.11.2012 devono intendersi modificative ed integrative di quanto già previsto nello Statuto del 10.01.2002 a ministero Notaio Dott. G. Gili, registrato in Nizza Monferrato il 24.12.2002, e successive modifiche effettuate in data 17.02.2006 e in data 03.12.2010; le stesse andranno in vigore successivamente alla data di approvazione in sede assembleare del 16.11.2012 fatta eccezione per quanto riguarda le modifiche all'Art. 13) e all'Art. 14) che avranno immediata vigenza.

Asti, 16 novembre 2012.